



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1532-bis-A

Disposizioni in materia di lavoro

N. 254 – 24 settembre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1532-*bis*-A

Disposizioni in materia di lavoro

N. 254 – 24 settembre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1 (EX ARTICOLO 2 ED EM. 2.1, 2.6, 2.35 E 2.36)	- 3 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	- 3 -
ARTICOLO 2 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 2.023)	- 9 -
SEMPLIFICAZIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI	- 9 -
ARTICOLO 3 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 2.024)	- 12 -
RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE DALL'INAIL PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA MORTE DEGLI AVENTI DIRITTO .. 12 -	-
ARTICOLO 4 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 2.025)	- 13 -
<i>RICORSI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI</i>	- 13 -
ARTICOLO 5 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 2.030)	- 14 -
<i>COMUNICAZIONI DI DECESSO ALL'INPS</i>	- 14 -
ARTICOLO 6 (EX ARTICOLO 3)	- 15 -
SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI CASSA INTEGRAZIONE	- 15 -
ARTICOLO 7 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 3.01)	- 18 -
<i>SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI LIBERI PROFESSIONISTI PER PARTO, INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA O ASSISTENZA AL FIGLIO MINORE</i>	- 18 -
ARTICOLO 8 (EX ARTICOLO 4)	- 20 -
DISCIPLINA IN MATERIA DI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI	- 20 -
ARTICOLO 9 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.07)	- 22 -
FLESSIBILITÀ NELL'UTILIZZO FONDO BILATERALE FORMAZIONE	- 22 -
ARTICOLO 10 (EX ARTICOLO 5 E ARTICOLI AGGIUNTIVI 5.016, 5.018 E 5.019)	- 23 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2015 IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	- 23 -
ARTICOLO 11 (EX ARTICOLI AGGIUNTIVI 5.04 E 5.05)	- 25 -
NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI STAGIONALITÀ	- 25 -

ARTICOLO 12 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 5.013 NUOVA FORMULAZIONE)	- 26 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ PER I DIPENDENTI DEGLI UFFICI STAMPA DELLE REGIONI	- 26 -
ARTICOLO 13 (EX ARTICOLO 6)	- 28 -
DURATA DEL PERIODO DI PROVA	- 28 -
ARTICOLO 14 (EX ARTICOLO 7)	- 29 -
TERMINE PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE IN MATERIA DI LAVORO AGILE	- 29 -
ARTICOLO 15 (EX ARTICOLO 8)	- 29 -
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE FORMATIVE NELL'APPRENDISTATO	- 29 -
ARTICOLO 16 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.012)	- 31 -
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI PRIVATI GESTORI DI ATTIVITÀ FORMATIVE	- 31 -
ARTICOLO 17 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.04)	- 32 -
CONTRATTI MISTI	- 32 -
ARTICOLO 18 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 9.015)	- 35 -
UNICO CONTRATTO DI APPRENDISTATO DUALE	- 35 -
ARTICOLO 19 (EX ARTICOLO 9 ED EM. 9.5 NUOVA FORMULAZIONE)	- 36 -
NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	- 36 -
ARTICOLO 20 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 9.09)	- 37 -
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LAVORO	- 37 -
ARTICOLO 21 (EX ARTICOLO 12)	- 38 -
ASSUNZIONE DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	- 38 -
ARTICOLO 22 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 12.07)	- 40 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA PER ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IN CASO DI CESSIONE DI IMMOBILI	- 40 -
ARTICOLO 23 (EX ARTICOLO 15)	- 40 -
DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI	- 40 -
ARTICOLO 24 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 16.03)	- 43 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE CONCERNENTI IL PERSONALE A CONTRATTO DEGLI UFFICI ALL'ESTERO DEL MAECI	- 43 -
ARTICOLO 25 (EX ARTICOLO 17)	- 44 -

NOTIFICAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRIBUTIVA	- 44 -
ARTICOLO 26 (EX ARTICOLO 18).....	- 45 -
ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ INPS SERVIZI SPA	- 45 -
ARTICOLO 27 (EX ARTICOLO 19).....	- 46 -
APERTURA DEI TERMINI DI ADESIONE ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI.....	- 46 -
ARTICOLO 28 (EX ARTICOLO 20).....	- 48 -
PRESENTAZIONE DOMANDE DI ACCESSO APE SOCIALE E PENSIONAMENTO ANTICIPATO CON REQUISITO CONTRIBUTIVO RIDOTTO	- 48 -
ARTICOLO 29 (EX ARTICOLO 21).....	- 49 -
RENDITA VITALIZIA IN RELAZIONE A CONTRIBUTI PENSIONISTICI PRESCRITTI	- 49 -
ARTICOLO 30 (EX ARTICOLO 22).....	- 57 -
SVOLGIMENTO MEDIANTE VIDEOCONFERENZA O IN MODALITÀ MISTA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI	- 57 -
ARTICOLO 31 (EX ARTICOLO 23).....	- 57 -
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	- 57 -
ARTICOLO 32 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 23.035)	- 59 -
POTENZIAMENTO DEL RUOLO DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA	- 59 -
ARTICOLO 33 (EX ARTICOLO AGGIUNTIVO 23.033)	- 60 -
PERMESSI NON RETRIBUITI	- 60 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1532-bis-A
Titolo:	Disposizioni in materia di lavoro
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la	Nisini (LEGA)
Commissione di merito:	
Commissione competente:	XI (Lavoro)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, reca disposizioni in materia di lavoro. Il testo del provvedimento deriva dallo stralcio - effettuato ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023 - degli articoli 10, 11 e 13 dal disegno di legge di cui all'AC 1532 (Collegato lavoro).

È oggetto della presente Nota il testo elaborato in sede referente da parte della XI Commissione (Lavoro).

Il testo iniziale è corredato di relazione tecnica che, sebbene riferita all'AC 1532 iniziale, risulta ancora in gran parte utilizzabile. Tuttavia il testo medesimo non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Le proposte emendative approvate, di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1 (ex Articolo 2 ed em. 2.1, 2.6, 2.35 e 2.36)

Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le norme – modificate durante l'esame in sede referente – intervengono sul decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare:

- modificano l'articolo 12 prevedendo che tra i componenti la Commissione per gli interpellati almeno quattro siano in possesso di un profilo professionale giuridico, fermo restando il loro numero complessivo [comma 1, lettera *a*)];
- entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende alle Camere comunicazioni sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti [comma 1, lettera *b*)];
- viene introdotto il comma 4-*bis* all'articolo 38, prevedendo che il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifichi periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti [comma 1, lettera *c*)];
- modificano, al comma 1, lettera *d*), l'articolo 41, in materia di sorveglianza sanitaria. La novella, tra l'altro:
 - prevede che la visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisca una delle modalità di adempimento dell'obbligo di visita medica preventiva;
 - sopprime l'ipotesi che la visita preassuntiva possa essere svolta, su scelta del datore di lavoro, dal dipartimento di prevenzione dell'ASL, anziché dal medico competente;
 - prevede che il medico competente, nella prescrizione degli esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze di esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione;
 - prevede l'obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, solo qualora detta visita sia ritenuta necessaria dal medico competente;
 - differisce dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2024 il termine per la ridefinizione di condizioni e modalità di accertamento della tossicodipendenza e della dipendenza da alcool;
 - individua l'ASL come l'amministrazione competente per l'esame dei ricorsi contro i giudizi suddetti del medico competente in luogo del riferimento all'organo di vigilanza.

La relazione illustrativa precisa che tale modifica è finalizzata ad individuare senza incertezze l'ASL come organo destinatario del ricorso avverso i giudizi del medico competente. L'ASL è infatti dotata di personale medico in grado di valutare l'idoneità o l'inidoneità del lavoratore alla mansione, al quale è con ciò garantita una maggiore tutela. La modifica si ritiene necessaria in quanto l'estensione delle funzioni di vigilanza all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) potrebbe determinare equivoci nell'individuazione dell'organo al quale proporre ricorso;

- novellano l'articolo 65, commi 2 e 3, modificando le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche. Viene altresì definita una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto [comma 1, lettera e)];
- modificano l'articolo 304, comma 1, lettera b), abrogando i commi da 3 a 5 all'articolo 36-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006, relativi agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, inclusa le relative sanzioni amministrative da euro 100 ad euro 500 in capo al datore di lavoro per ciascun lavoratore non risultante in regola e da euro 50 ad euro 300 in capo al lavoratore [comma 1, lettera f)].

Con riferimento a quest'ultima abrogazione – riferita specificamente ai cantieri edili – si evidenzia che resta comunque in vigore – per la generalità delle attività in regime di appalto o subappalto – di munire il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (articolo 26, comma 8 del medesimo decreto legislativo). Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo). Secondo la relazione tecnica (vedi *infra*) l'abrogazione in questione ha finalità di semplificazione del quadro normativo, limitandosi ad eliminare una duplicazione.

Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle stesse nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La **relazione tecnica** (riferita al testo iniziale) afferma che le modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le eventuali ulteriori attività di controllo da parte delle amministrazioni interessate sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con particolare riferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro, si rappresenta che, proprio al fine di incrementare le attività di vigilanza e verifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si procederà nei prossimi mesi alla assunzione dei vincitori del concorso per

1.024 unità di personale ispettivo tecnico, previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021. Si conferma, pertanto, di poter dare attuazione all'ampliamento della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si precisa inoltre che, relativamente alla disposizione di cui alla lettera *e*), numero 6, finalizzata ad individuare senza incertezze la ASL come struttura alla quale avanzare ricorso avverso i giudizi del medico competente, la stessa ASL, quale organo di vigilanza, già espletava tale attività antecedentemente alle modifiche inserite, all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dal decreto-legge n. 146 del 2021.

Infine, si segnala che il funzionamento della Commissione per gli interpelli, di cui alla lettera *c*), non determina nuovi oneri e fabbisogno di personale, in quanto non è stata prevista una modifica del numero dei componenti ma soltanto un diverso profilo professionale di alcuni di essi, i quali, peraltro, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, non percepiscono alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Con riferimento, inoltre, alle attività di competenza del Ministero della salute previste dal comma 1, lettera *d*), si fa presente che le attività di controllo relative alla formazione del medico competente ad effettuare la sorveglianza sanitaria sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente afferenti alle risorse finanziarie del Ministero della salute e rientrano nella Missione 020 Tutela della salute -Programma 001 del Ministero della salute dedicato, tra l'altro, alle attività di prevenzione e promozione della salute umana.

Con riferimento al comma 1, lettera *f*), si conferma la neutralità finanziaria della disposizione, atteso che la stessa mira esclusivamente a semplificare il quadro normativo, abrogando previsioni identiche in materia di tessere di riconoscimento, senza, pertanto, prevedere alcuna ulteriore abrogazione di sanzioni, rispetto al quadro normativo attualmente vigente. La disposizione sanzionatoria al riguardo (articolo 55, comma 5, lettera *i*), del decreto legislativo n. 81 del 2008) resta, difatti, in vigore senza alcuna modifica. Va infatti evidenziato che l'obbligo contenuto nell'articolo 36-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006 – secondo cui “nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento (...) i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (...)” – e sanzionato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo con la sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore e in capo al lavoratore con la sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 è già totalmente contenuto in altre disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008. Si fa riferimento in particolare:

- all'articolo 26 comma 8, secondo il quale “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”, la cui violazione è punita ai sensi dell’articolo 55, comma 5, con la sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro e al dirigente da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore;

- all’articolo 20, comma 3, secondo il quale “i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”, la cui violazione è punita ai sensi dell’articolo 59, comma 1, con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.

Va dunque evidenziato che gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 ricomprendono quelli dell’articolo 36-*bis* che si va ad abrogare in quanto i primi sono riferiti a tutte le ipotesi di appalto e subappalto mentre i secondi sono limitati esclusivamente all’ambito dei “cantieri edili”. Si ricorda che le attività nell’ambito dei cantieri edili sono tutte svolte in regime di appalto e subappalto e pertanto presidiate dagli obblighi e dalle sanzioni del decreto legislativo n. 81 del 2008.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In proposito:

- con riferimento alle modifiche relative alla Commissione per gli interpellati, non si formulano osservazioni dal momento che resta invariato il numero dei componenti;
- riguardo alle comunicazioni rese dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, non si formulano osservazioni trattandosi di adempimenti di carattere istituzionale;
- con riferimento alla verifica periodica da parte del Ministero della salute in merito al mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, andrebbe confermato che detta verifica sia realizzabile nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili;

- in merito all'individuazione delle ASL come strutture alla quale avanzare ricorso avverso i giudizi del medico competente, si prende atto che detti organi hanno già espletato tale attività nel recente passato, come precisato dalla RT;
- per quanto attiene alla soppressione del comma 5 all'articolo 36-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006, relativo alle sanzioni comminate per la disapplicazione degli obblighi relativi alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, si prende atto delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica che afferma che detti obblighi sono comunque ricompresi, incluse le sanzioni per la loro disapplicazione, nell'ambito del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- con riferimento ad eventuali ulteriori attività di controllo da parte delle amministrazioni, non si formulano osservazioni, giacché si prende atto che la relazione tecnica ribadisce che le stesse saranno comunque effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, evidenziando che, proprio al fine di incrementare le attività di vigilanza e verifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si procederà nei prossimi mesi all'assunzione presso l'Ispettorato nazionale del lavoro dei vincitori del concorso per 1.024 unità di personale ispettivo tecnico, previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al medesimo articolo, ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla stessa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 2 (ex Articolo aggiuntivo 2.023)

Semplificazione dei ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – sostituiscono gli articoli 1, 2 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, recante norme di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi in materia di applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La **normativa vigente**, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, prevede, all'articolo 1, che il datore di lavoro può ricorrere al consiglio di amministrazione dell'INAIL, per il tramite della direzione regionale competente per territorio, contro i provvedimenti dell'Istituto riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con esclusione dei provvedimenti concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per la prevenzione degli infortuni e l'igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attività, e per l'andamento infortunistico e l'oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, per i quali l'articolo 2 del citato decreto prevede il ricorso del datore di lavoro direttamente alla sede territoriale dell'INAIL. L'articolo 4 del citato decreto stabilisce, infine, le modalità e i termini entro cui tali ricorsi previsti devono essere proposti (trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati).

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2001, come sostituito dall'emendamento in esame, prevede che il datore di lavoro possa ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate con decreto ministeriale¹.

I provvedimenti interessati riguardano:

- a) la classificazione delle lavorazioni;
- b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per la prevenzione degli infortuni e l'igiene dei luoghi di lavoro;
- c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;

¹ Le tariffe sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali.

La norma inoltre prevede che i ricorsi siano decisi dai responsabili delle strutture competenti (comma 1).

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2001, come sostituito dall'emendamento in esame, prevede che il datore di lavoro possa ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale.

La norma inoltre prevede che detti ricorsi siano decisi dai responsabili delle strutture competenti (comma 2).

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2001, come sostituito dall'emendamento in esame, stabilisce che i ricorsi in commento debbano essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti (comma 3).

La norma, inoltre, novella l'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, stabilendo che i datori di lavoro la cui classificazione nei settori tariffari è effettuata direttamente dall'INAIL (in quanto non soggetti alle classificazioni previste da fonti normative) possono ricorrere contro i provvedimenti alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio.

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 38 del 2000 individua, ai fini tariffari in materia di premi dovuti all'INAIL, quattro gestioni separate (industria, artigianato, terziario e altre attività). L'articolo 2 stabilisce, al comma 2, che l'INAIL dispone la classificazione per i datori di lavoro non classificabili nelle gestioni separate di cui all'articolo 1 e non rientranti nella classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL). Il comma 3, novellato dall'emendamento in esame, prevede, nella versione attualmente in vigore, che contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2, quindi riguardanti datori di lavoro la cui classificazione è disposta direttamente dall'INAIL, è dato ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico).

La norma, inoltre, prevede che la struttura competente decide in via definitiva e che la presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti

dall'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico) (comma 4).

Ai sensi dell'articolo 45 del testo unico, come sostituito dal decreto-legge n. 338 del 1989, il datore di lavoro che promuove ricorso deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta.

La norma, da ultimo, prevede che i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione (comma 5).

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 e il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sostituiscono gli organi a cui i datori di lavoro presentano ricorso in materia di tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali principalmente decentralizzando verso le direzioni regionali INAIL adempimenti prima affidati al consiglio di amministrazione dello stesso ente. Vengono inoltre individuati gli ambiti cui si riferiscono i provvedimenti contro cui si può fare ricorso. La norma, infine, dispone che i ricorsi in oggetto devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche e che sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.

In proposito, considerato che le norme decentralizzano principalmente verso le direzioni regionali INAIL adempimenti prima affidati al consiglio di amministrazione dello stesso ente, sarebbe utile acquisire dal Governo conferma che le strutture regionali possano adempiere ai suddetti obblighi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 3 (ex Articolo aggiuntivo 2.024)

Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – estendono alle prestazioni versate dall'INAIL le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di bilancio per il 2015) riguardanti le prestazioni versate dall'INPS. Le disposizioni introdotte stabiliscono che:

- le prestazioni versate dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni, per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva [lett. a)];
- l'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INAIL qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto [lett. b)];
- nel caso in cui i soggetti abbiano ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o ne abbiano avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o abbiano svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INAIL [lett. c)];
- l'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INAIL le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente [lett. d)].

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame estendono alle prestazioni versate dall'INAIL la disciplina sugli obblighi di restituzione per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto prevista per le prestazioni INPS dall'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 chiariva, da un lato, che l'INPS cura i rapporti con gli istituti bancari e postali per tutelare l'esigenza di provvedere con immediatezza alla sospensione dei pagamenti non appena si venga a conoscenza del decesso del pensionato per la conseguente attivazione degli interventi di recupero, dall'altro, che la norma intende semplificare il flusso procedurale finalizzato al buon fine delle procedure di recupero di somme indebitamente percepite da parte di terzi, nell'ambito dell'intermediazione bancaria o di altro soggetto

incaricato del pagamento. Il prospetto riepilogativo ascriveva complessivamente ai commi da 302 a 304 risparmi pari a 11 milioni di euro annui come effetto della riduzione di spese servizi bancari e postali, senza specificare i risparmi ascrivibili esclusivamente al comma 304.

In proposito, non si formulano osservazioni considerato che la norma in esame appare suscettibile di determinare effetti neutrali o migliorativi sui saldi di finanza pubblica, posto che essa introduce per le prestazioni versate dall'INAIL un meccanismo di semplificazione analogo a quello introdotto dall'articolo 1, comma 304, della legge di bilancio per il 2015.

ARTICOLO 4 (ex Articolo aggiuntivo 2.025)

Ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – prevedono che i ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge n. 493 del 1999, siano decisi dalla sede territoriale dell'INAIL che ha emesso il provvedimento (e non più dal Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale costituito presso l'INAIL). Vengono ridotti da novanta a sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato il termine per la presentazione del suddetto ricorso e da centoventi a sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, quello per adire l'autorità giudiziaria. Contestualmente, vengono soppressi la lettera c) all'articolo 10, comma 3, lettera c), della legge n. 493 del 1999 e i commi 1 e 2 all'articolo 19 del relativo Regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000 (commi 1-4).

La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 493 del 1999 prevede che le decisioni sui ricorsi, in unica istanza, spettino al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale costituito presso l'INAIL.

Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione (comma 5).

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano la normativa in materia di prestazioni dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici. In particolare:

- la decisione sui ricorsi spetta alla sede territoriale dell'INAIL che ha emesso il provvedimento e non più al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale costituito presso l'INAIL;
- vengono ridotti da novanta a sessanta giorni il termine per la presentazione del suddetto ricorso e da centoventi a sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso il termine per adire l'autorità giudiziaria.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le modifiche introdotte, da un lato, abbreviano i termini per la presentazione dei ricorsi e, dall'altro, si limitano a trasferire la competenza dei ricorsi in prima istanza tra organi comunque appartenenti all'INAIL.

ARTICOLO 5 (ex Articolo aggiuntivo 2.030)

Comunicazioni di decesso all'INPS

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – inseriscono un ulteriore comma all'articolo 2 del decreto-legge n. 663 del 1979, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le comunicazioni di decesso trasmesse all'INPS dai medici necroscopi, ai sensi del settimo comma, siano messe a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le modalità di messa a disposizione sono concordate tra i due Istituti.

L'articolo 2, settimo comma, 2 del decreto-legge n. 663 del 1979 prevede che il medico che accerta il decesso trasmetta all'INPS, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica online.

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le comunicazioni di decesso trasmesse all'INPS dai medici necroscopi siano messe a disposizione dell'INAIL con modalità concordate tra i due istituti. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in oggetto, da un lato, potrebbero consentire all'INAIL di sospendere tempestivamente prestazioni erogate ai soggetti deceduti e, dall'altro lato, potrebbero richiedere un adeguamento delle risorse strumentali da parte degli istituti interessati. Sui possibili effetti per la finanza pubblica, pur alla luce della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella disposizione, andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al medesimo articolo, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 6 (ex Articolo 3)

Sospensione della prestazione di cassa integrazione

Le norme sostituiscono integralmente l'articolo 8 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa.

Le modifiche:

- prevedono che il lavoratore, che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non abbia diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

A legislazione vigente (risultante principalmente dalle modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 197, della legge n. 234 del 2021) la sospensione è prevista nelle seguenti ipotesi:

- a) se il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
 - b) se il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro;
- confermano che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa, ma esclude che le comunicazioni in ordine al rapporto di lavoro rese dalle agenzie di somministrazione siano valide al fine dell'assolvimento del suddetto obbligo di comunicazione gravante sul lavoratore. Tale validità resta invece confermata per le comunicazioni rese dagli altri soggetti previsti dalla normativa vigente (datori di lavoro pubblici e privati)².

La **relazione tecnica** afferma che la modifica della disciplina della compatibilità delle integrazioni salariali, ordinarie e straordinarie, uniformando anche per i lavoratori che svolgono attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi la disciplina prevista per le altre tipologie di lavoro secondo la quale il lavoratore non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. La modifica normativa potrebbe potenzialmente generare minori spese per prestazioni in ragione del superamento della disciplina della sospensione del trattamento di integrazione salariale attualmente previsto per i lavoratori che svolgono attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi; ciò posto, in via prudenziale, non si ascrivono effetti in termini di finanza pubblica.

La RT afferma altresì che viene modificato il tenore letterale dell'attuale comma 3 dell'articolo 8, eliminando qualsiasi riferimento alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione (indicate dalla norma quali “imprese fornitrici di lavoro temporaneo”) in quanto la comunicazione inviata dalle stesse non riveste un carattere preventivo, atteso che la normativa speciale (di cui al comma 4 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 181 del 2000) ne consente l'invio “entro il giorno venti del mese successivo

² La Relazione illustrativa allegata al presente disegno di legge evidenzia che l'eliminazione di qualsiasi riferimento alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione - indicate dal richiamato articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 quali “imprese fornitrici di lavoro temporaneo” – deriva dal fatto che la comunicazione inviata dalle stesse non riveste un carattere preventivo poiché la normativa speciale (di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 181 del 2000) ne consente l'invio entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione.

alla data di assunzione”. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono sull’articolo 8 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa.

Le modifiche:

- ribadiscono la previsione che il lavoratore, che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non abbia diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
- riconducono a tale casistica generale anche la disciplina dei lavoratori che, trovandosi in cassa integrazione, svolgono attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi: per questi lavoratori, invece, a legislazione vigente, il trattamento è meramente sospeso per la durata del rapporto di lavoro (ferma restando quindi la durata complessiva del periodo di integrazione salariale);

Per effetto della norma ora introdotta, dunque, ai lavoratori subordinati con attività pari o inferiore a sei mesi si applica non più la sospensione, bensì la riduzione del periodo di integrazione salariale, che viene diminuito in misura pari alle giornate di lavoro effettuate.

Alle disposizioni in esame non sono ascritti effetti sui saldi: secondo la relazione tecnica esse potrebbero potenzialmente generare minori spese per prestazioni in ragione del superamento della disciplina della sospensione del trattamento di integrazione salariale attualmente previsto per i lavoratori che svolgono attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi; in via prudenziale, dunque, non si ascrivono effetti in termini di finanza pubblica.

In proposito non vi sono osservazioni da formulare considerato che per effetto della norma ora introdotta a una parte della platea dei soggetti interessati (i lavoratori che, in cassa integrazione, svolgono attività lavorativa subordinata per periodi pari o inferiori a sei mesi), le prestazioni dovrebbero risultare oggetto di riduzione anziché di sospensione: circa tale ricostruzione andrebbe comunque acquisita la conferma del Governo.

ARTICOLO 7 (ex Articolo aggiuntivo 3.01)

Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minore

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 927-944, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), introduce una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari da eseguire a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista (comma 927). In particolare, in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario, da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento (commi 927-929). I termini per i suddetti adempimenti - nel caso di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni - sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, con obbligo di esecuzione dell'adempimento (qualora sia scaduto il relativo termine) entro il giorno successivo alla fine della sospensione (comma 931).

La sospensione opera anche in caso di parto prematuro (comma 936) e di interruzione della gravidanza da parte della libera professionista (comma 937). In tali casi i termini sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo al parto o all'interruzione della gravidanza.

La norma – introdotta durante l'esame in sede referente – sostituisce il comma 937 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022, estendendo la disciplina sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti. In particolare:

- in caso di parto, i termini sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione (anziché dal giorno del ricovero) fino al trentesimo giorno successivo al parto (comma 1, capoverso 937);
- si introduce l'ulteriore fattispecie del ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del figlio minore ovvero per intervento chirurgico dello stesso (comma 1, capoverso 937-*bis*).

Le norme dispongono inoltre che agli oneri derivanti dall'attuazione della norma, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di bilancio per il 2015³ (comma 2).

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

³ Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, sostituendo il comma 937 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, estendono la vigente disciplina sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti. In particolare, in caso di parto, i termini sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione (anziché dal giorno del ricovero) fino al trentesimo giorno successivo al parto e si introduce l'ulteriore fattispecie del ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del figlio minorenni ovvero per intervento chirurgico dello stesso (comma 1). La norma valuta altresì gli oneri derivanti dal comma 1 in euro 2,1 milioni per il 2024 (comma 2).

Al riguardo ai fini della verifica della quantificazione dell'onere recato dalle norme in esame andrebbero acquisiti elementi (quali ad esempio incidenza annuale dei parti delle libere professioniste; tasso di incidenza dei ricoveri per infortuni e malattie gravi di figli minori di età, eccetera) necessari alla ricostruzione della platea potenzialmente interessata dalle modifiche e i dati relativi all'ammontare dei versamenti tributari relativi al secondo acconto delle imposte (IRES, IPREF E IRAP), ritenute IRPEF e versamenti IVA dei mesi di novembre e dicembre (relativamente ai soggetti assistiti da un professionista ai fini del versamento delle imposte) che potrebbero essere oggetto di sospensione e il cui termine di pagamento potrebbe essere differito all'esercizio successivo.

Non si hanno osservazioni da formulare con riferimento all'imputazione delle minori entrate per il solo anno 2024, primo anno di applicazione della norma, considerato che, essendo la norma di carattere permanente, per ciascuno degli anni successivi dovrebbe riscontrarsi una compensazione fra le minori entrate derivanti dal differimento dei versamenti all'esercizio seguente e le maggiori entrate derivanti dai versamenti differiti dall'esercizio precedente, in analogia a quanto rappresentato dalla relazione tecnica riferita alla disposizione originaria.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita alle norme originarie (disegno di legge di bilancio per il 2022) quantificava effetti di minori entrate tributarie per 21 milioni di euro per il solo anno 2022 (primo anno di

introduzione della sospensione), con la precisazione che l'anno successivo si determina un corrispondente effetto positivo⁴.

Infine, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento dovrebbe essere valutata l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, si segnala preliminarmente che - come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, residuano al momento risorse pari a 24.062.796 euro per l'anno 2024. In tale quadro, andrebbe tuttavia acquisita una assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che la predetta riduzione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati per il medesimo anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo stesso.

ARTICOLO 8 (ex Articolo 4)

Disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali

Le norme inseriscono il comma 11-*bis* all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedendo che, per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, i decreti istitutivi di ciascun fondo, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-*bis*⁵ del medesimo decreto, determinino la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'INPS, secondo le

⁴ Si rammenta, per mera completezza informativa, che, diversamente dalla RT, il prospetto riepilogativo originariamente riferito alle medesime norme scontava i predetti effetti di minore entrata per l'intero triennio di riferimento, sebbene l'esposizione della RT fosse comunque univoca nell'indicare che gli effetti si sarebbero prodotti sul solo primo anno.

⁵ L'articolo 30, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi assicurino la prestazione di un assegno di integrazione salariale.

modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare delle risorse accumulate è determinato dal suddetto decreto, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al fondo di integrazione salariale.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, riguardanti i fondi di solidarietà bilaterali *ex* articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 di nuova costituzione a partire dal primo di maggio del 2023, prevedono il trasferimento al neocostituito fondo di solidarietà di una quota parte del patrimonio del FIS, valutato in base al rapporto fra contributi versati nell'anno precedente dalle aziende facenti parte del neocostituito fondo e i contributi totali dovuti l'anno precedente al Fondo di Integrazione Salariale. Ciò permette di fornire ai fondi di nuova costituzione una dotazione iniziale che permetta l'erogazione delle prestazioni fin dalle prime fasi di operatività del fondo. Si precisa che dal trasferimento di patrimonio così come delineato non deriva la possibilità di riconoscere ulteriori prestazioni. Tale disposizione non costituisce alcun aggravio per le finanze pubbliche.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il comma 11-*bis* all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedendo che, per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, i decreti istitutivi di ciascun fondo determinino la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'INPS, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'ammontare delle risorse accumulate è determinato dal suddetto decreto, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo di integrazione salariale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al medesimo fondo di integrazione salariale.

Al riguardo, dal momento che una quota parte del Fondo di integrazione salariale viene trasferita nei Fondi di solidarietà bilaterale di nuova costituzione, appare opportuno acquisire

una conferma da parte del Governo che detto trasferimento non pregiudichi l'adempimento di prestazioni assicurate dal Fondo di integrazione salariale.

ARTICOLO 9 (ex Articolo aggiuntivo 4.07)

Flessibilità nell'utilizzo fondo bilaterale formazione

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – inseriscono il comma 3-*bis* all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, consentendo, in considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro, l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse derivanti dalla contribuzione in capo ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12, in deroga alle previsioni di cui al successivo comma 3 (vedi di seguito).

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 disciplina i fondi per la formazione e l'integrazione del reddito. I commi 1 e 2 del predetto articolo obbligano i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro a versare:

- un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione (comma 1);

- un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:

a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;

b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;

c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;

d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale (comma 2).

I suddetti interventi sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro o, in sua assenza, dai fondi di cui al successivo comma 4 (comma 3).

I contributi sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro (comma 4).

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il comma 3-*bis* all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, consentendo, in considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro, l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12, relativo ai contributi versati dai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e finalizzati, tra l'altro, a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito, in deroga alle previsioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 12⁶.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la norma prevede, a parità di importi, le possibili finalizzazioni di risorse di soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 10 (ex Articolo 5 e Articoli aggiuntivi 5.016, 5.018 e 5.019)

Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di somministrazione di lavoro

Le norme modificano il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedendo che l'assunzione da parte del somministratore di soggetti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non rientri nel calcolo dei limiti previsti per l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato.

È altresì soppressa la previsione, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, che consente all'utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in

⁶ Tale comma prevede che i predetti interventi siano attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4 del menzionato articolo 12. Quest'ultimo comma, a sua volta, rimette i contributi con cui devono essere realizzati gli interventi medesimi a un fondo bilaterale appositamente costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro.

capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Vengono altresì disapplicate, per i soggetti assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015 in caso di impiego di soggetti disoccupati, che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) nei casi previsti dai contratti collettivi⁷;
- b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- b-*bis*) in sostituzione di altri lavoratori.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario delle disposizioni in esame (*ex* articolo 5), afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in ragione della loro natura ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il comma 2 all'articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedendo che l'assunzione da parte del somministratore di soggetti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non rientri nel calcolo dei limiti previsti per l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato.

È altresì soppressa la previsione, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, che consente all'utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia

⁷ L'articolo 51 del decreto legislativo n. 51 del 2015 specifica che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Vengono altresì disapplicate, per i soggetti assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015 in caso di impiego di soggetti disoccupati, che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Al riguardo, non si formulano osservazioni attese la natura ordinamentale delle modifiche introdotte alla legislazione vigente, che incidono su disposizioni cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 11 (ex Articoli aggiuntivi 5.04 e 5.05)

Norma di interpretazione autentica in materia di stagionalità

Normativa vigente L'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede che, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasformi in contratto a tempo indeterminato. Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – recano interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, che prevede, rispetto a determinate ipotesi di trasformazione dei contratti a tempo indeterminato, una deroga per i soggetti impiegati nelle attività stagionali all'obbligo di assunzione a tempo indeterminato per i lavoratori riassunti a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. La deroga si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 ("Elenco che determina le attività a carattere stagionale"), anche le attività organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-

produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, che prevede una deroga per i soggetti impiegati nelle attività stagionali all'obbligo di assunzione a tempo indeterminato per i lavoratori riassunti a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. La deroga all'assunzione si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle già previste a legislazione vigente⁸, anche le attività organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, che incidono in senso derogatorio sulla disciplina degli obblighi di riassunzione, cui non sono comunque stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 12 (ex Articolo aggiuntivo 5.013 Nuova formulazione)

Disposizioni in materia di indennità per i dipendenti degli Uffici stampa delle Regioni

La norma introduce all'articolo 9 della legge n. 150 del 2000 il comma 5-ter. La disposizione introdotta, in particolare, prevede che ai dipendenti a tempo indeterminato delle Regioni inquadrati nei profili professionali per le attività di comunicazione e informazione, previsti dall'articolo 18-bis del CCNL - Comparto funzioni locali triennio 2016-2018, che abbiano prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle suddette amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto

⁸ Dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, può essere riconosciuta una specifica indennità, in sede di contrattazione collettiva integrativa, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle suddette amministrazioni. La disposizione non si applica al personale beneficiario dell'assegno previsto dall'articolo 9 comma 5-*bis* della medesima legge n. 150 del 2000 (comma 1).

L'articolo 9 comma 5-*bis* della legge n. 150 del 2000 prevede che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei CCNL relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, possa essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno *ad personam* riassorbibile con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'emendamento approvato dalla Commissione di merito che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione prevede che le Regioni possano riconoscere - in sede di contrattazione collettiva integrativa e nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle medesime amministrazioni - una specifica indennità ai relativi dipendenti a tempo indeterminato dei profili professionali per le attività di comunicazione e informazione di cui all'articolo 18-*bis* del CCNL - Comparto funzioni locali triennio 2016-2018, che abbiano prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni presso gli uffici stampa delle medesime amministrazioni regionali prima dell'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale e ai quali risultava applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico (comma 1).

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerati sia la natura facoltativa della previsione sia il fatto che l'applicazione della stessa è espressamente riconosciuta nell'ambito di specifiche risorse regionali, ove disponibili.

ARTICOLO 13 (ex Articolo 6)

Durata del periodo di prova

Le norme modificano il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 104 del 2022, che si applica ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui non è parte la pubblica amministrazione⁹. Le norme ora introdotte prevedono che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova sia stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

La **relazione tecnica** afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di intervento normativo volto alla mera disciplina delle tempistiche del periodo di prova.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, facendo salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, prevedono che la durata del periodo di prova, per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui non è parte la pubblica amministrazione, sia stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Al riguardo, non si formulano osservazioni attese la natura ordinamentale della novella, che incide su una disciplina, assistita da una clausola di invarianza, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che non è applicabile alle pubbliche amministrazioni, per le quali continua ad applicarsi la relativa disciplina settoriale speciale vigente¹⁰.

⁹ Alle pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi. infatti, la disciplina speciale di cui all'articolo 17 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

¹⁰ Di cui all'articolo 17 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

ARTICOLO 14 (ex Articolo 7)

Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile

Le norme, modificando il comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 81 del 2017, fissano il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile: a legislazione vigente il termine dell'adempimento non è individuato espressamente. Il termine viene dunque fissato entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame, relative alle comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di intervento normativo di carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame fissano il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Il termine viene dunque fissato entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Al riguardo, non si formulano osservazioni attese la natura ordinamentale della novella, che comunque incide su una disposizione cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 15 (ex Articolo 8)

Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato

Le norme destinano, a decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017 (vedi di seguito), alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi del capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017 destina annualmente 15 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 81 del 2015, relativo al contratto di apprendistato professionalizzante.

Il capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015 disciplina l'apprendistato.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame prevedono una copertura finanziaria a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo pari allo stanziamento già definito dall'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017 e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incidono sulla finalizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017: si tratta di 15 milioni di euro annui, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che attualmente sono destinati al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato professionalizzante.¹¹ Le norme ora introdotte destinano le medesime risorse alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome nell'esercizio dell'apprendistato in tutte le sue tipologie¹² (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; apprendistato professionalizzante; apprendistato di alta formazione e ricerca).

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che disposizioni si limitano a ridefinire le finalizzazioni di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, dell'effettiva disponibilità delle risorse medesime.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

¹² Definite ai sensi del capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015.

ARTICOLO 16 (ex Articolo aggiuntivo 8.012)

Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – incrementano di euro 5 milioni per l'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 40 del 1987, cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

La legge n. 40 del 1987 prevede l'erogazione di contributi per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

L'articolo 4-*bis* della legge (introdotto dall'articolo 1, comma 222, della legge n. 205 del 2017), quantifica gli oneri derivanti dalla medesima legge (ossia, come visto, l'importo dei predetti contributi) in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, e provvede agli stessi a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto legge n. 68 del 2006 iscritta sul medesimo Fondo, e relativa a un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego dei lavoratori¹³.

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano di euro 5 milioni per l'anno 2024, le risorse destinate all'erogazione di contributi per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative ai sensi della legge n. 40 del 1987. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, tuttavia, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento dovrebbe essere valutata l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, delle risorse destinate all'attuazione della legge n. 40 del 1987 a valere

¹³ Contestualmente, l'articolo 1, comma 226, della legge n. 205 del 2017 ha soppresso l'articolo 2, comma 511, della legge n. 244 del 2007, che, nell'ambito delle risorse del Fondo di rotazione per la formazione professionale, aveva autorizzato la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, per le finalità di cui alla suddetta legge n. 40 del 1987

sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

In proposito, si segnala preliminarmente che - come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul citato Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, residuano al momento 1.976.276.681 euro per l'anno 2024. In tale quadro, nel prendere atto che le misure in commento appaiono riconducibili alle finalità del Fondo oggetto di riduzione, si segnala l'esigenza di acquisire una assicurazione dal Governo in merito al fatto che dal predetto avvalimento di risorse non derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi posti a carico del Fondo stesso per il medesimo anno 2024.

ARTICOLO 17 (ex Articolo aggiuntivo 8.04)

Contratti misti

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 54-69 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) disciplina il regime forfettario nazionale, al quale possono accedere i contribuenti, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni a condizione che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000 e che abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente non superiore a euro 20.000 lordi. I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfettario applica un'unica imposta, nella misura del 15 per cento, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP. Inoltre, l'adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette.

Il comma 57 prevede una serie di cause ostative per l'accesso al regime, tra cui quella prevista dalla lettera d-bis), introdotta dall'articolo 1, comma 9, lettera c), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e oggetto di modifiche da parte della norma in esame. La citata lettera d-bis) prevede che il regime forfettario non trova applicazione nei confronti delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Si rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 1, commi 9-11, della legge di bilancio 2019, che ha ampliato l'ambito di applicazione del regime forfettario in commento

(con l'incremento dei limiti reddituali e la soppressione di alcuni requisiti di accesso) quantifica effetti negativi riferiti al complesso delle norme, a regime, pari a circa 1,4 miliardi annui.

Successivamente è stata introdotta, dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, una deroga al regime di esclusione per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professione. A tale norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma – introdotta durante l'esame in sede referente – interviene sulla disciplina relativa al regime forfetario per imprese e professionisti riducendo l'ambito di esclusione previsto dalla normativa vigente.

In particolare, si dispone che l'attuale esclusione prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014, riferita alle “persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro” non trova applicazione nei confronti dei seguenti soggetti:

- persone fisiche iscritte ad albi e/o repertori professionali, che esercitano attività libero-professionale a favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con orario che rientri tra un minimo del 40 per cento e un massimo del 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato;

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo costituito contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo settembre 2003, n. 276 del 2003 e sempreché, rispetto al contratto di lavoro subordinato, non si configuri alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all'orario e alle giornate di lavoro (comma 3)

- persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previste da specifiche intese stipulate a sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità (ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n.138 del 2011).

La norma non è corredata di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si segnala preliminarmente che la norma interviene sulla disciplina relativa al regime forfetario per imprese e professionisti riducendo l'ambito di

esclusione previsto dalla normativa vigente. In particolare, si dispone che l'attuale esclusione prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d-*bis*), della legge n. 190 del 2014 non trova applicazione nei confronti di persone fisiche iscritte ad albi e/o repertori professionali che esercitano attività libero-professionale a favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con orario che rientri tra un minimo del 40 per cento e un massimo del 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato. La deroga al regime di esclusione opera inoltre anche nei confronti delle persone fisiche, che esercitano attività di lavoro autonomo nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previste da specifiche intese stipulate a sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità (ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n.138 del 2011).

Si evidenzia che le norme in esame sono suscettibili di determinare un ampliamento dei soggetti che possono optare per il regime forfetario agevolato.

In proposito, si rammenta un analogo intervento di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, in base al quale si dispone che la causa ostativa all'accesso al regime forfetario, di cui alla lettera d-*bis*) dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014, non trova applicazione nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. In proposito, si rammenta che il **Governo con Nota del 4 febbraio 2019** ha precisato che la disposizione definisce la portata e l'ambito di applicazione della misura anti elusiva contenuta nell'articolo 1, comma 57, lettera d-*bis*) della Legge n. 190 del 2014, in materia di regime forfetario. In particolare, la Nota chiarisce che la misura contenuta nella stessa lettera trova applicazione nei confronti delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. La Nota afferma che dal punto di vista finanziario la disposizione non comporta variazioni di gettito rispetto a quanto già scontato nel Bilancio dello Stato.

Ciò premesso appare comunque utile acquisire elementi di valutazione al fine di confermare l'invarianza del gettito, come affermato nella Nota del Governo depositata in occasione delle citate modifiche introdotte dall'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, anche in considerazione del fatto che le deroghe introdotte dalla norma in esame sono più ampie rispetto al precedente intervento normativo e quindi potrebbero essere suscettibili di

determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, ove le modifiche in esame non risultassero coerenti con la quantificazione degli oneri riferita alla norma originaria.

In proposito si rammenta, come sopra richiamato, che la relazione tecnica riferita all'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge di bilancio 2019, che ha ampliato l'ambito di applicazione del regime forfetario in commento (con l'incremento dei limiti reddituali e la soppressione di alcuni requisiti di accesso) quantifica effetti negativi riferiti al complesso delle norme, a regime, pari a circa 1,4 miliardi annui. Con specifico riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera d-*bis*), sulla cui applicazione si interviene con le norme in esame, si evidenzia che la relazione tecnica non espone esplicitamente gli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione stessa, ma fornisce la quantificazione in merito al complesso dei commi da 9 a 11.

ARTICOLO 18 (ex Articolo aggiuntivo 9.015)

Unico contratto di apprendistato duale

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – sostituiscono il comma 9 all'articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Si ricorda che la citata disposizione prevede che successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale¹⁴, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva¹⁵.

In particolare, la nuova norma introdotta prevede che, previo aggiornamento del piano formativo individuale, il contratto possa essere trasformato, oltre che in apprendistato professionalizzante (come a legislazione vigente), anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sostituiscono il comma 9 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2023, relativo alla trasformazione del contratto di apprendistato, prevedendo che il contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, possa essere trasformato, oltre che in

¹⁴ Ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005.

¹⁵ Di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.

apprendistato professionalizzante (come a legislazione vigente), anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.

Al riguardo, appare opportuno acquisire elementi di informazione volti a confermare che il citato aggiornamento del piano formativo individuale sia realizzabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 19 (ex Articolo 9 ed em. 9.5 Nuova formulazione)

Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

Le norme – modificate durante l'esame in sede referente - intervengono sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, relativo alla normativa in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

Si rammenta che il predetto articolo 26, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, è corredato di una specifica clausola di invarianza.

Il nuovo comma 7-*bis* prevede che, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro comunichi l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione, e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Tali disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rivestendo carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro comunichi l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della

comunicazione. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. Tali disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento attesa la natura ordinamentale delle norme, che incidono su una disposizione corredata di una specifica clausola di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 20 (ex Articolo aggiuntivo 9.09)

Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – prevedono che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410 e 412-ter del Codice di procedura civile possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di procedure semplificate di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (comma 1).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione, nei suddetti procedimenti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Fino all'entrata in vigore del suddetto decreto, i procedimenti continuano a svolgersi nelle forme vigenti (commi 2 e 3).

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Le regole tecniche per l'adozione, nei

suddetti procedimenti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che le disposizioni di cui trattasi non prescrivono obbligatoriamente la modalità telematica per i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro e che le stesse dovranno comunque essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 20 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 21 (ex Articolo 12)

Assunzione di lavoratori socialmente utili

Le norme apportano modifiche all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Il citato comma 446, nel testo vigente, stabilisce che nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato possano procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto di ulteriori specifiche condizioni che prevedono, fra l'altro, l'espletamento di procedure concorsuali e selettive.

La **relazione tecnica** riferita alla legge di bilancio per il 2019 afferma che i commi da 446 a 449 prevedono che per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dagli enti pubblici che utilizzano LSU o LPU siano utilizzate:

- risorse finanziarie a valere sul regime ordinario delle assunzioni;
- risorse previste per i contratti di lavoro flessibile¹⁶;
- risorse appositamente stanziata da leggi regionali e o dell'eventuale contributo statale concesso, purché entrambe permanenti¹⁷ in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge n. 296 del 2006.

Per quanto concerne la proroga delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, le stesse vengono effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*, della legge n. 296 del 2006 facenti capo al Fondo sociale per occupazione e formazione.

Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure selettive e concorsuali sono pari a euro 800 mila per l'anno 2019.

Le modifiche ora introdotte prorogano fino al 30 dicembre 2023 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche possono procedere alle assunzioni in commento.

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per le assunzioni in questione è già previsto un finanziamento a regime pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022 e la norma ha mera finalità di modificare il termine entro il quale le assunzioni possono essere effettuate.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prorogano il termine entro il quale possono essere effettuate assunzioni di personale (lavoratori socialmente utili e lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità) la cui spesa risulta già coperta a legislazione vigente. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare, considerato che le assunzioni devono avvenire, per espressa disposizione della disciplina ora prorogata (commi 446-449 della legge di bilancio per il 2019) nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, che la relazione tecnica della norma in esame dà conto delle risorse disponibili per le assunzioni, che già la relazione tecnica riferita alle disposizioni originarie aveva indicato la

¹⁶ Nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

¹⁷ Nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali.

neutralità finanziaria delle assunzioni (salvo le procedure concorsuali e selettive che sono state oggetto di uno specifico finanziamento).

ARTICOLO 22 (ex Articolo aggiuntivo 12.07)

Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – con un emendamento che sostituisce la lettera *d*) dell'articolo 35, comma 22, del decreto-legge n. 223 del 2006, introducono la possibilità per ciascuna delle parti coinvolte in cessioni di immobili, di adempiere all'obbligo di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'ammontare della spesa sostenuta per attività di mediazione, indicando, in alternativa alla semplice indicazione della spesa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta. Rimane l'obbligo, già previsto, di indicare le analitiche modalità di pagamento della stessa.

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introducono una modalità alternativa per le parti coinvolte in cessioni di immobili di adempiere all'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per attività di mediazione, mediante l'indicazione del numero della fattura emessa dal mediatore e dell'importo della stessa. In proposito, stante il carattere ordinamentale delle norme introdotte, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 23 (ex Articolo 15)

Dilazione del pagamento dei debiti contributivi

Le norme inseriscono il comma 11-*bis* all'articolo 2 del decreto-legge n. 389 del 1989, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'INPS e l'INAIL possano consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL,

e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi (comma 1).

La nuova norma in esame costituisce, per i due enti, una disposizione speciale rispetto alla disciplina vigente per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, la quale prevede la possibilità della concessione di rateazioni fino a ventiquattro mesi o, previa autorizzazione ministeriale, fino a trentasei mesi, ovvero, in casi specifici e sempre previa autorizzazione ministeriale, fino a sessanta mesi (*cf. infra*).

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'articolo 116, comma 17, della legge n. 388 del 2000 cessa di applicarsi ad INPS e INAIL (comma 2).

L'articolo 116, comma 17, della legge n. 388 del 2000 prevede che nei casi previsti dal comma 15, lettera a), del medesimo articolo 116 (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa e mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato), il pagamento rateale possa essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità previsti.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame modificano la disciplina del pagamento rateale dei debiti contributivi in una logica di semplificazione del procedimento di concessione previsto in caso di richiesta di pagamento da parte del debitore in un numero di rate maggiore di 24 e fino a 60. Infatti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, la concessione del prolungamento della dilazione a 36 e a 60 rate prevede un'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 116, comma 17, della legge n. 388 del 2000. La stessa disposizione in esame, per allineare la modifica di cui al comma 1, stabilisce al comma 2 che tale autorizzazione ministeriale non sia più necessaria per gli Enti coinvolti (INPS e INAIL) a far data dal 1° gennaio 2025. Laddove la regolamentazione per la concessione dalla rateizzazione fosse definita dai Cda degli enti coinvolti e fosse allineata ai criteri di concessione attualmente vigenti, si avrebbe un alleggerimento della procedura amministrativa senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, si evidenzia che, in caso di recupero coattivo del debito, attraverso gli agenti della riscossione, il contribuente può già ottenere un'ampia rateizzazione fino a 72 rate e, in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendente dalla propria volontà, fino ad un massimo di 120 rate mensili. Il passaggio dalla fase amministrativa al recupero coattivo prevede per il contribuente, oltre al pagamento degli interessi e delle sanzioni già dovuti, il pagamento dell'aggio a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossioni per la remunerazione delle attività intraprese per il

recupero dei contributi. Pertanto, l'incremento del periodo di rateizzazione in fase amministrativa porterebbe a ridurre l'attività degli agenti della riscossione.

Ciò premesso la disposizione si qualifica come intervento di semplificazione procedimentale con effetti a vantaggio del richiedente, semplificando la procedura amministrativa per la richiesta della rateizzazione, e dell'Istituto, che può beneficiare di una riduzione dei costi amministrativi di gestione nonché velocizzare l'introito dei debiti contributivi. In definitiva non si stimano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono ai consigli di amministrazione di INPS ed INAIL di disciplinare, con proprio atto, il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che a legislazione vigente, per specifici casi¹⁸, è consentito il pagamento rateale fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, pur prendendo atto che la RT definisce la novella come un alleggerimento della procedura amministrativa senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, si osserva che dalla stessa potrebbe derivare un incremento dei casi per i quali è consentita la dilazione del debito contributivo essendo l'elenco demandato all'emanazione di un apposito decreto interministeriale e non più circoscritto alle tipologie indicate dall'articolo 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000. In caso di estensione, potrebbe verificarsi un allungamento dei tempi di riscossione del gettito, con possibili effetti per i bilanci di INPS e INAIL, soggetti inclusi nel perimetro dei soggetti pubblici ai fini del conto economico consolidato. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione da parte del Governo.

¹⁸ Di cui all'articolo 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000.

ARTICOLO 24 (ex Articolo aggiuntivo 16.03)

Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all'estero del MAECI

Normativa vigente L'articolo 1, comma 131, della legge n. 213 del 2023 prevede che, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le amministrazioni pubbliche¹⁹, per i propri dipendenti iscritti alla gestione *ex* INPDAP costituita presso l'INPS, siano tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003²⁰, (ovvero, si evidenzia, quelle relative alle retribuzioni decorrenti dal gennaio 2005). I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in euro 200.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – ferme restando le disposizioni in materia di termini di prescrizione, applicano il suddetto articolo 1, comma 131, della legge n. 213 del 2023 anche al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura), iscritto a enti previdenziali italiani (comma 1).

Ai relativi oneri, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 2).

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono al personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quanto disposto dall'articolo 1, comma 131, della legge n. 213 del 2023. Tale disposizione prevede che, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le amministrazioni pubbliche, per i propri

¹⁹ Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

²⁰ La summenzionata disposizione prevede l'invio all'INPS, da parte dei sostituti di imposta, delle denunce retributive mensili a decorrere dalle retribuzioni del gennaio 2005.

dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS, siano tenute a trasmettere all'INPS esclusivamente le denunce mensili.

Si ricorda che all'articolo 1, comma 131, della legge n. 213 del 2023, sono stati ascritti oneri in termini di minori entrate contributive valutati in euro 200.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, imputati sul solo saldo netto da finanziare. La RT riferita a tale norma chiarisce che la stessa, dichiarando assolti gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, fa decadere la pretesa creditoria dell'INPS (ex-INPDAP) nei confronti dei datori di lavoro pubblici, stimata nell'ammontare di 200 milioni di euro in riferimento al 2022. La stima include anche la quota di contributi a carico del lavoratore correttamente trattenuta dal datore di lavoro pubblico al momento del pagamento della retribuzione. Nell'ipotesi in cui la contribuzione da regolarizzazione sia considerata dovuta anche negli anni successivi al 2023, la RT stima altresì che tali somme ammontino a 200 milioni di euro annui per il prossimo decennio (2024-2033).

I relativi oneri sono valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi volti a verificare la congruità degli oneri quantificati dalle disposizioni in esame.

Infine, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento dovrebbe essere valutata l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 24 fa fronte agli oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, nel rilevare che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 25 (ex Articolo 17)

Notificazione delle controversie in materia contributiva

Le norme modificano il decreto legislativo n. 46 del 1999 e recano disposizioni riguardanti la notificazione delle controversie in materia contributiva. In particolare si prevede che i ricorsi contro l'iscrizione al ruolo, nonché contro l'esecuzione e gli atti esecutivi siano notificati presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame, riguardanti le controversie in materia contributiva, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano disposizioni riguardanti la notificazione delle controversie in materia contributiva, prevedendo che i ricorsi contro l'iscrizione al ruolo, nonché contro l'esecuzione e gli atti esecutivi siano notificati presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle norme evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 26 (ex Articolo 18)

Attività della società INPS Servizi Spa

Le norme integrano il testo dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2019, recante disposizioni in materia di servizi di *contact center* multicanale erogati dalla società INPS Servizi S. p. A.

Si rammenta che "INPS Servizi" è una società per azioni *in house providing* interamente partecipata da INPS.²¹

Le integrazioni stabiliscono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e le società che operano quali società *in house* del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni della società per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima.

La relazione tecnica afferma che dalle norme non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che eventuali servizi affidati a Inps Servizi S.p.a. da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati possono avvalersi, con

²¹ <https://www.inpsservizi.it/chi-siamo/>

oneri a proprio carico, delle prestazioni di INPS Servizi S. p. A. per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima. Al riguardo appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui sono iscritte a legislazione vigente le risorse utilizzabili per la finalità di cui trattasi e all'ammontare delle disponibilità esistenti sugli stessi.

ARTICOLO 27 (ex Articolo 19)

Apertura dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Le norme stabiliscono che i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche, che non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali²², possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS.

L'adesione è irrevocabile e le prestazioni erogate dalla Gestione possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.

La relazione tecnica illustra le norme che nel recente passato hanno disciplinato l'iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ("Gestione" nel seguito della nota) e chiarisce che la *ratio* della norma in esame è quella di consentire l'iscrizione anche a tutti i dipendenti e pensionati pubblici che non hanno esercitato tale facoltà ai sensi delle norme vigenti che fissano precise finestre temporali per effettuare la citata iscrizione. Tanto premesso, la relazione tecnica sottolinea che la Gestione è finanziata con il contributo dei lavoratori nella misura dello 0,35 per cento della retribuzione e dei pensionati, non al minimo, nella misura dello 0,15 per cento dell'ammontare della pensione.

Le prestazioni della gestione sono previste dalla legge e vengono finanziate esclusivamente con i contributi versati dagli iscritti. Tra le prestazioni rientrano anche prestiti e mutui. Le altre prestazioni possono essere suddivise in due tipologie: non autosufficienza e formazione. Nell'ultimo anno si è aggiunta a queste due tipologie anche una forma sperimentale di tutela sanitaria. Anche in questo caso l'equilibrio della gestione è a *budget* annuale, cioè la spesa per prestazioni è contenuta entro il limite delle risorse disponibili attraverso le entrate contributive.

²² Di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Dal sito dell'INPS risulta che la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è un Fondo, costituito nel 1996, che finanzia prestazioni di credito, welfare e formazione riservate ai dipendenti pubblici in servizio e in pensione, con una trattenuta applicata sul trattamento economico percepito. L'INPS afferma anche che le prestazioni erogate sono interamente autofinanziate con il contributo versato dagli iscritti e con il reinvestimento dei proventi delle attività creditizie e che nessun costo è a carico dello Stato.

A dimostrazione di ciò la RT pubblica la seguente tabella informativa:

2016 – 2022 Prestazioni e Contributi al netto del Credito della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (importi in milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
prestazioni (totale)	295,3	373,0	340,9	406,9	396,0	421,5	430,2
contributi	411,1	410,3	431,8	429,7	434,5	444,3	468,6

La relazione tecnica ribadisce che la norma in esame prevede una riapertura strutturale dei termini di adesione a favore di coloro che non hanno esercitato il diritto nei termini previsti dalle precedenti finestre normative e dei nuovi assunti e pensionati.

Infine la relazione tecnica dà conto del fatto che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 219 del 9 novembre 2022 è stata istituita²³ una nuova prestazione di anticipazione ordinaria del Trattamento di fine servizio (TFS) e del Trattamento di fine rapporto (TFR) che è diventato possibile richiedere a partire dal 1° febbraio 2023.

La nuova prestazione si inserisce nell'ambito delle prestazioni creditizie, in particolare dei prestiti, in ossequio alla citata disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463 che stabilisce che la Gestione provvede “ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione” ossia nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente dalla medesima Gestione all'attività creditizia. La relazione tecnica evidenzia, altresì, che:

- l'autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria della Gestione è prevista dall'articolo 5, comma 1, del summenzionato decreto ministeriale;
- l'equilibrio della gestione è garantito in quanto l'erogazione delle prestazioni, secondo graduatorie determinate da bandi pubblici, avviene nei limiti delle risorse sostenibili stanziati annualmente e ciò garantisce dall'accrescersi incontrollato della spesa a seguito delle nuove adesioni.

La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, fornisce anche stime delle possibili nuove adesioni alla Gestione e dei maggiori contributi conseguentemente incassati e valuta anche lo sviluppo del maggior onere per prestazioni di *welfare*. In ogni modo la relazione tecnica conclude sottolineando che le maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili,

²³ Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463.

annualmente, costituiscono il limite di spesa massima erogabile. La norma, pertanto, non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame prevedono che i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche, che non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS. L'adesione alla Gestione è irrevocabile e le prestazioni da questa erogate possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che la relazione tecnica chiarisce che le prestazioni i cui oneri sono a carico della Gestione possono essere erogate solo nel limite delle risorse finanziarie disponibili e che, più specificamente, l'erogazione avviene secondo graduatorie determinate da bandi pubblici nei limiti delle risorse sostenibili.

Per altro, oltre a tali considerazioni di carattere generale, la RT riporta anche una tabella riferita al periodo 2016-2022 che illustra l'equilibrio, verificatosi concretamente in ciascuno di tali anni, tra prestazioni e contributi.

ARTICOLO 28 (ex Articolo 20)

Presentazione domande di accesso APE sociale e pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto

Le norme prevedono che le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, e per l'accesso al pensionamento anticipato riservato ai cosiddetti lavoratori precoci, con requisito contributivo ridotto, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge n. 232 del 2016, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno (comma 1).

Le domande acquisite trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, residuano le necessarie risorse finanziarie (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame, riguardanti l'uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto di natura ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale e per l'accesso al pensionamento anticipato riservato ai cosiddetti lavoratori precoci, con requisito contributivo ridotto, siano presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con la relazione tecnica riguardo al carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, posto che queste ultime prevedono comunque che le domande trovino accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste dalla normativa vigente, residuino le necessarie risorse finanziarie.

ARTICOLO 29 (ex Articolo 21)

Rendita vitalizia in relazione a contributi pensionistici prescritti

Normativa vigente. L'articolo 13, primo comma, della legge n. 1338 del 1962 prevede che il datore di lavoro, che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, possa chiedere all'INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

Il successivo quinto comma prevede altresì che il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, possa egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'INPS le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione a lui corrisposta.

Le norme introducono il settimo comma all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, prevedendo che il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma (sopra descritti), possa chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico (comma 1).

Si prevede altresì che il Fondo sociale per occupazione e formazione sia incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 2).

Agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030,

in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [lettera a)];

- quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 [lettera b)];

- quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, relativo ai benefici pensionistici in favore dei lavoratori cosiddetti precoci [lettera c)] (comma 3).

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 disciplina la regolarizzazione dei periodi contributivi caduti in prescrizione dando facoltà al datore di lavoro di costituire, tramite la corresponsione della riserva matematica, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi. La norma concede inoltre la possibilità al lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione della rendita; tale facoltà sussiste anche nel caso in cui il lavoratore abbia già ottenuto la pensione e può essere esercitata dai superstiti del lavoratore.

La legge non prevede una specifica disposizione sulla scadenza della facoltà di costituzione della rendita vitalizia; tuttavia, va evidenziato che la Suprema Corte ha recentemente confermato che, in base al principio di certezza del diritto, sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore interessato può esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all'art.13 della legge n. 1338 del 1962, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale (sentenza a Sezioni Unite, del 14 settembre 2017 n. 21302). Le strutture territoriali dell'INPS, in assenza di istruzioni amministrative a livello centrale e sulla base delle indicazioni fornite dalle Avvocature distrettuali che eccepivano la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, hanno agito in modo non uniforme rispetto ai termini di prescrizione.

La disposizione in esame istituisce un nuovo diritto in capo al lavoratore per consentire la costituzione della rendita vitalizia successivamente alla scadenza dei termini prescrizionali.

Valutazione degli effetti finanziari

Gli effetti finanziari del provvedimento sono valutati sulle seguenti platee:

- domande pervenute che non risultano ancora definite per effetto della scadenza dei termini prescrizionali;
- domande non ancora presentate (che saranno presumibilmente presentate dopo l'entrata in vigore della disposizione) che risulteranno non conformi rispetto ai termini prescrizionali.

Per entrambi i collettivi vengono valutati i contributi derivanti dal versamento dell'importo dovuto ed i relativi oneri pensionistici (in termini di anticipo e di maggiore importo).

Sulla base dei dati amministrativi riferiti alle domande di costituzione di rendita vitalizia presentate negli ultimi anni sono state desunte le seguenti informazioni:

- 10.000 pratiche respinte per scadenza dei termini prescrizionali alla data di entrata in vigore della disposizione;
- importo medio della riserva matematica dei lavoratori pari a 10.500 euro per un periodo riscattato mediamente pari a 47 settimane.

Il numero dei soggetti che sceglie la rateizzazione in 60 mesi è stato posto pari al 70 per cento, mentre la parte restante versa la riserva matematica in un'unica soluzione. È stata inoltre ipotizzata una percentuale di accoglimento del 50 per cento delle pratiche in questione. Il flusso annuo di nuove domande accolte con termini scaduti è stato valutato in 400 unità l'anno; inoltre, in considerazione dell'età media dei soggetti interessati (pari a poco meno di 59 anni) è stata ipotizzata un'equidistribuzione dei pensionamenti nell'arco di otto anni.

Ipotizzando una pensione mensile media pari a 1.600 euro, una maggiorazione dell'importo pari al 3 per cento ed un anticipo medio di due anni per una quota pari al 20 per cento dei soggetti coinvolti (determinata sulla base delle evidenze amministrative delle rendite vitalizie attivate negli ultimi anni), si ottengono gli effetti finanziari riportati nella tabella 1.

La tabella 2 riporta i risultati al netto degli effetti fiscali ipotizzando un'aliquota pari al 25 per cento.

Gli effetti della norma decorrono dal 1° gennaio 2024. Di seguito gli effetti finanziari al lordo e al netto degli effetti fiscali.

Tabella 1**Disposizioni in materia di prescrizione del diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia al lordo degli effetti fiscali***Onere (-) / Risparmio (+)**(milioni di euro)*

Anno	Domande pervenute fino all'entrata in vigore delle norme		Domande successive fino all'entrata in vigore delle norme		Totale
	Contributi	Oneri pensionistici	Contributi	Oneri pensionistici	
2024	19,4	-1,5	1,6	-0,1	19,4
2025	7,4	-4,7	2,2	-0,5	4,4
2026	7,4	-6,7	2,8	-1,1	2,4
2027	7,4	-7,2	3,5	-1,7	2,0
2028	7,4	-7,8	4,1	-2,4	1,3
2029	3,7	-8,3	4,5	-3,1	-3,2
2030	0	-8,9	4,6	-3,9	-8,2
2031	0	-9,5	4,7	-4,7	-9,5
2032	0	-8,2	4,8	-5,5	-8,9
2033	0	-5,0	4,9	-6,0	-6,1

Tabella 2**Disposizioni in materia di prescrizione del diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia al netto degli effetti fiscali***Onere (-) / Risparmio (+)**(milioni di euro)*

Anno	Domande pervenute fino all'entrata in vigore delle norme		Domande successive fino all'entrata in vigore delle norme		Totale
	Contributi	Oneri pensionistici	Contributi	Oneri pensionistici	
2024	14,6	-1,5	1,2	-0,1	14,2
2025	5,6	-4,7	1,7	-0,5	2,1
2026	5,6	-6,7	2,1	-1,1	-0,1
2027	5,6	-7,2	2,6	-1,7	-0,7
2028	5,6	-7,8	3,1	-2,4	-1,5
2029	2,8	-8,3	3,4	-3,1	-5,2
2030	0	-8,9	3,5	-3,9	-9,3
2031	0	-9,5	3,5	-4,7	-10,7
2032	0	-8,2	3,6	-5,5	-10,1
2033	0	-5,0	3,7	-6,0	-7,3

Riguardo al comma 2, la disposizione prevede che il Fondo sociale per occupazione e formazione sia incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.

Per quanto riguarda il comma 3, la disposizione provvede alla copertura dei predetti oneri.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono il settimo comma all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. Detto articolo 13, a legislazione vigente, disciplina la regolarizzazione dei periodi contributivi caduti in prescrizione dando facoltà al datore di lavoro di costituire, tramite la corresponsione della riserva matematica, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi. Viene inoltre prevista la facoltà per il lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione della rendita.

La novella, introducendo il settimo comma all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, prevede che il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, possa chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico.

Si prevede altresì che il Fondo sociale per occupazione e formazione sia incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.

Gli oneri derivanti dal nuovo settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 sono valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mentre quelli derivanti dal comma 2 sono pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025-.

La norma prevede quindi le coperture dei relativi oneri, tra cui quella che provvede al rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione mediante l'utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.

Al riguardo, si fa presente che la RT fornisce i parametri utilizzati per la stima degli effetti recati dalle disposizioni, che risultano coerenti con riferimento alla quantificazione delle maggiori entrate contributive. Tale quantificazione sembrerebbe ipotizzare una distribuzione uniforme dell'avvio dei versamenti rateali in ciascun mese del primo anno con un conseguente slittamento all'anno successivo dell'ammontare complessivo dei versamenti medesimi in misura pari al 50 per cento²⁴ con un recupero di tale ammontare nell'anno successivo al quinto anno di rateizzazione. Su tale ricostruzione appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

Per quanto riguarda invece il calcolo relativo all'incremento degli oneri connesso alle prestazioni pensionistiche, appare utile acquisire evidenza delle metodologie di calcolo utilizzate con particolare riguardo alle ragioni sottostanti all'ipotesi di accoglimento del 50 per cento delle domande presentate.

Riguardo al comma 3, che indica gli oneri derivanti dal provvedimento e le relative modalità di copertura, si evidenziano i seguenti aspetti:

- l'alinea, reca una quantificazione di oneri che sembra derivare dalla somma tra le minori entrate fiscali (connesse all'incremento delle deduzioni derivanti dai maggiori versamenti contributivi) e i maggiori oneri pensionistici, riscontrabili nelle ipotesi e nelle tabelle riportate nella relazione tecnica;
- le minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 utilizzate per il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione (14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro per l'anno 2025), di cui non si fa menzione nella relazione tecnica, potrebbero derivare dai minori trasferimenti cui è tenuto il bilancio dello Stato nei confronti dell'INPS per effetto dei maggiori contributi

²⁴ In particolare, per l'anno 2024 i contributi lordi riferiti alla componente che accede al pagamento rateale risulta di 7,35 milioni su una platea di 3.500 soggetti (70 per cento di una platea di 5.000 domande accolte) per una quota annuale di 2.100 euro (1/5 del totale di 10.500 euro), che risulta pari a circa 3,7 milioni di euro nell'ipotesi che il 50 per cento dei versamenti verrà effettuato il primo anno nell'anno successivo (7,35 milioni di euro/2). Per la componente che preferisce saldare i contributi in un'unica soluzione, ossia una platea di 1.500 soggetti (30 per cento delle 5.000 domande accolte), la quota risulta di 15,75 milioni (10.500 euro per 1.500). La somma del gettito contributivo lordo risulta quindi di circa 19,4 milioni di euro (15.75 milioni+3,7 milioni), come evidenziato nella Tabella 1 riportata dalla RT.

che ad esso affluiscono in conseguenza del citato settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.

Anche su tale ricostruzione appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo, dal momento che non è stato fornito un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento.

Infine, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento dovrebbe essere valutata l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 29 provvede agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

- quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal medesimo settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962;

- quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con riferimento ai mezzi di copertura finanziaria, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, si prende preliminarmente atto della congruità - per ciascuna delle annualità interessate - della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dall'alinea del comma 3.

Tanto premesso, con riferimento alla prima e alla seconda modalità di copertura, nel rinviare a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla qualificazione in termini di minori spese, da parte della lettera *b)* del comma 3, delle risorse indicate con finalità di copertura per gli anni 2024 e 2025, che - sulla base di quanto riportato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento - corrispondono ai maggiori contributi previsti per i medesimi anni, al netto degli effetti fiscali.

Con riferimento alla terza modalità di copertura, si rileva che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione concerne il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci²⁵. Sulla base di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, alla luce delle risultanze conseguenti al riconoscimento delle prestazioni previste a normativa vigente, come accertate, a seguito dell'attività di monitoraggio, con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la predetta autorizzazione di spesa presenta le necessarie disponibilità. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

²⁵ La citata autorizzazione di spesa reca uno stanziamento iniziale, in seguito rideterminato ad opera di successivi provvedimenti legislativi, di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

ARTICOLO 30 (ex Articolo 22)

Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali

Le norme prevedono che al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli organi statuari degli enti previdenziali possano svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti. Gli enti previdenziali, che non prevedono nei propri ordinamenti dette modalità di svolgimento delle riunioni, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame, relative allo svolgimento delle riunioni degli enti previdenziali, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, prevedono che le riunioni degli organi statuari degli enti previdenziali possano svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 31 (ex Articolo 23)

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche

Le norme introducono i commi 784-*quinquies* e 784-*sexies* nella legge n. 145 del 2018.

In particolare si prevede che presso il Ministero dell'istruzione e del merito sia istituito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche [comma 1, capoverso, comma 784-*quinquies*].

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo.

Si prevede, inoltre, l'istituzione, presso il medesimo Ministero, dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. La composizione e il

funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con il decreto del Ministro. Le disposizioni stabiliscono che all'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, inoltre, che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati [comma 1, capoverso, comma 784-*sexies*].

La relazione tecnica afferma preliminarmente che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle norme recate dal comma 1, capoverso, comma 784-*quinquies*, la relazione tecnica specifica che l'istituzione dell'albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro è già operativa e al suo interno è già prevista la sezione "Storie di alternanza" nella quale sono descritte le buone pratiche. Pertanto, all'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle norme recate dal comma 1, capoverso, comma 784-*sexies*, la relazione tecnica chiarisce che l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché, come espressamente previsto, all'attuazione dello stesso si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, è previsto che la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non dia diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme del comma 1, capoverso, comma 784-*quinquies* prevedono che presso il Ministero dell'istruzione e del merito sia istituito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Albo), nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la relazione tecnica afferma che l'istituzione dell'Albo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché è già operativa la piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro al cui interno è già prevista la sezione "Storie di alternanza" nella quale sono descritte le buone pratiche.

Si rileva, inoltre, che le norme di cui al comma 1, capoverso, comma 784-*sexies* prevedono l'istituzione, presso il medesimo Ministero, dell'Osservatorio nazionale la cui composizione e il

cui funzionamento sono definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. All'attuazione di tale comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, infine, che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi o rimborsi di spesa. In proposito, appare opportuno che il Governo fornisca elementi idonei ad assicurare che alle spese di funzionamento dell'Osservatorio possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili del Ministero dell'istruzione, posto che la relazione tecnica si limita solo ad affermare, stante la clausola di invarianza finanziaria, che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 784-*sexies* dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, introdotto dall'articolo 31 in esame, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al medesimo comma – che istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – ai sensi della quale alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 32 (ex Articolo aggiuntivo 23.035)

Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – inseriscono la lettera *e-bis*) al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge di bilancio per il 2007), aggiungendo all'elenco delle destinazioni del Fondo per le politiche della famiglia²⁶,

²⁶ Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità).

gli interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia, prima ricompresi nella lettera precedente [lettera e)], relativa ai consultori familiari.

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, aggiungono all'elenco delle destinazioni del Fondo per le politiche della famiglia una lettera [lettera *e-bis*] relativa agli interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la modifica introdotta appare di carattere ordinamentale giacché i citati interventi erano già previsti tra le destinazioni del fondo e ricompresi nella precedente lettera *e*).

ARTICOLO 33 (ex Articolo aggiuntivo 23.033)

Permessi non retribuiti

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – prevedono la possibilità per i vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie), qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali per le attività connesse all'espletamento del relativo mandato sino ad un massimo di 8 ore lavorative mensili (comma 1).

L'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 stabilisce che ciascun Ordine territoriale delle professioni sanitarie elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, il Consiglio direttivo, la commissione di albo e il collegio dei revisori. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali dirette dal Comitato centrale, eletto dai presidenti degli ordini e costituito da quindici componenti. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario.

I lavoratori che intendano usufruire dei permessi di cui al comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima, salvo ragioni di motivata urgenza (comma 2).

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame permettono ai vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del SSN, di usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali sino ad un massimo di 8 ore lavorative mensili (comma 1), previa richiesta scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima, salvo ragioni di motivata urgenza (comma 2).

Ciò premesso, si rileva che:

- il personale sanitario interessato dalla norma rappresenta una parte esigua rispetto all'organico totale;
- il preavviso di tre giorni è in linea con quanto previsto nel CCNL relativo al personale del comparto sanità²⁷ per simili tipologie di permessi al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa²⁸.
- la norma non prevede che i permessi siano coperti da contribuzione figurativa.
Anche la normativa sui congedi per gravi e documentati motivi familiari, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, prevede che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati beneficiari del congedo conservino il posto di lavoro, ma non abbiano diritto alla retribuzione. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
- per permessi analoghi riconosciuti ai consiglieri nazionali di parità, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 198 del 2006, non sono stati ascritti oneri per la finanza pubblica²⁹.

²⁷ Il citato CCNL è stato sottoscritto il giorno 2 novembre 2022 alle ore 15.15, presso la sede dell'Aran, l'incontro tra l'A.Ra.N e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Sanità.

²⁸ L'articolo 52 del CCNL relativo al personale del comparto sanità prevede che il lavoratore ha, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge (oltre a quelli di cui all' articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). Per garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al periodo precedente deve comunicare i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso;

²⁹ Un'analogha possibilità di usufruire di permessi non retribuiti è prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), come sostituito dall'articolo 35 del Decreto legislativo n. 151 del 2015. L'articolo 17, al comma 3, stabilisce che la consigliera e il consigliere nazionale di parità, ove lavoratori dipendenti, usufruiscono, di un numero massimo di permessi non retribuiti, fissato in 20 ore mensili da decreto ministeriale. La relazione tecnica relativa all'articolo 35 del Decreto legislativo n. 151 del 2015 non ascrive alla disposizione oneri per la finanza pubblica;

- in recenti disposizioni concernenti collocamenti in distacco, comando o fuori ruolo, al fine di prevenire oneri per sostituzioni obbligatorie, è stato escluso il solo personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche³⁰.

In proposito, non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale risulta comunque necessario acquisire la conferma del Governo – che dalla disposizione ora introdotta non derivino oneri correlati alla sostituzione obbligatoria del personale in permesso.

³⁰ Così ad esempio si vedano l'articolo 4 e l'articolo 6 del decreto-legge n. 84 del 2024, il comma 446 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, l'articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, il comma 304 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.